

Incidenti in area privata, ora interviene il Fondo e si rivale sul proprietario

Veicoli non assicurati

L'intestatario può sottrarsi se adotta cautele adeguate contro furti e appropriazioni

Sara Cali
Maurizio Hazan

Con l'ordinanza 15237/2024 del 30 maggio la Cassazione ha descritto puntualmente i casi in cui è esclusa la responsabilità del proprietario di un veicolo su sinistri avvenuti nella circolazione *prohibente domino* (cioè «contro la sua volontà», secondo l'articolo 2054 del Codice civile). Ciò va letto alla luce delle nuove regole che impongono di assicurare un veicolo anche quando rimane e si muove in aree private (Dlgs 184/2023).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il conducente si era impossessato del veicolo approfittando del fatto che la persona cui il proprietario lo aveva affidato avesse lasciato la chiave di accensione inserita. L'affidamento del mezzo a un terzo non basta a escludere la responsabilità del proprietario, essendo condotta di per sé inidonea a impedire in concreto l'uso del mezzo.

La pronuncia di per sé non è nuova: la circolazione *prohibente domino* può dirsi integrata solo in casi di particolare gravità, in cui il veicolo, pur messo adeguatamente in condizione di non circolare, sia stato sottratto al proprietario con violenza, minaccia o effrazione. La mancata adozione di concrete cautele, caso per caso, o l'affidamento consen-

suale del mezzo a persona che poi causi un sinistro (o comunque se lo lasci a sua volta sottrarre da un terzo per incuria o trascuratezza) comportano invece la piena responsabilità del proprietario. Insomma, non basta la semplice contrarietà all'uso: occorre la prova di aver adottato tutte ogni necessaria cautela.

Il tema va letto in termini aggiornati nei suoi riflessi assicurativi, alla luce del Dlgs 184/2023. Nei casi di circolazione *prohibente domino*, la copertura di eventuali sinistri causati a terzi (senza responsabilità del proprietario) spetta al Fondo di garanzia vittime della strada (articoli 122, comma 3, e 283 del Codice delle assicurazioni Cap). Con la recente estensione dell'obbligo assicurativo, la circolazione *prohibente domino* - con intervento del Fondo - può verificarsi anche nelle aree private (in cui in precedenza il terzo poteva rimanere invece privo di tutele). E, a seguito del risarcimento, il Fondo (o meglio, l'impresa designata) ha diritto di regresso (ex articolo 292 del Cap) sui responsabili del sinistro: il conducente, anzitutto, ma anche il proprietario, laddove non abbia adempiuto l'obbligo assicurativo.

Con i nuovi casi di intervento del Fondo introdotti dall'articolo 122-bis del Cap (per sinistri compiuti da veicoli legittimamente non assicurati per le nuove deroghe del Dlgs 184, tra cui quelli il cui uso è stato volontariamente sospeso) le regole regresso andranno quindi adattate nel senso che il proprietario dovrebbe sempre potersi considerare responsabile, e dunque passibile di regresso, se non prova la circolazione *prohibente domino*.